

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4748	19 maggio 1998	FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica di alcuni articoli della legge sulla Banca dello Stato del 25 ottobre 1988

Onorevole signora Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre al vostro esame alcune modifiche alla Legge sulla Banca dello Stato del 25 ottobre 1988, che mirano principalmente ad adeguare la legge cantonale alle modifiche del 18 marzo 1994 della Legge federale su le banche e le casse di risparmio, entrate in vigore il 1. febbraio 1995.

Non viene per contro affrontata in questa sede la riforma di fondo sul ruolo e sulle competenze della Banca dello Stato, che verrà adeguatamente approfondita in un prossimo futuro.

I. INTRODUZIONE

Il 1. febbraio 1995 sono entrate in vigore alcune modifiche della Legge federale su le banche e le casse di risparmio dell' 8 novembre 1934 (LFB).

Innanzitutto è stato abrogato l'art. 18 cpv. 2 LFB, che prevedeva la dispensa delle banche cantonali di far verificare i conti annuali da revisori esterni se "esse sono verificate da revisori propri che abbiano la competenza tecnica necessaria". Con l'abrogazione viene ora a valere imperativamente la norma che tutte le banche cantonali devono introdurre un ufficio di revisione esterno, che rispetti le condizioni poste dalla LFB, entro 3 anni dall'entrata in vigore della modifica della LFB (cfr. cpv. 4 delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 1994). L'obbligo d'introduzione dell'ufficio di revisione esterno ed estraneo alla banca posto dalla LFB (cfr. art. 18 segg. LFB) e il conseguente obbligo di adeguamento della legge cantonale sono i motivi principali che portano alla presente proposta di revisione parziale della Legge sulla Banca dello Stato.

Con la revisione della LFB i Cantoni hanno nel contempo ottenuto la possibilità di delegare la totalità della vigilanza sulle loro banche cantonali alla Commissione federale delle banche (art. 3a cpv. 2 LFB).

Già oggi le banche cantonali sottostanno alla vigilanza della Commissione federale delle banche. Tale vigilanza è però limitata e non si applica all'istituzione, all'organizzazione e allo scioglimento delle banche cantonali, che resta di competenza della legislazione cantonale in materia.

La delega totale della vigilanza obbliga le banche cantonali a rispettare le normative minime fissate dalla legge federale nell'ambito dell'organizzazione della Banca (direzione, revisione, vigilanza)(cfr. art. 3 cpv. 2 e 3 LFB). La CFB potrà ad esempio esaminare se le persone incaricate dell'amministrazione e direzione della banca godono di ottima reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile.

Va sottolineato che l'assoggettamento totale alla vigilanza federale avviene facoltativamente; tuttavia se un Cantone volesse mantenere per sé questo compito, esso dovrebbe organizzare una propria vigilanza cantonale equivalente alla vigilanza regolata nella legge federale, che è molto esigente e che premette conoscenze professionali specifiche. Il presente Consiglio ritiene che si debba far uso di questa facoltà di delega, poichè in tal modo viene rafforzata la fiducia in una conduzione d'affari ineccepibile e in un'adeguata organizzazione della Banca dello Stato. Ciò è tanto più determinante, se si tien conto del fatto che il Cantone ha dato alla Banca dello Stato un capitale in dotazione e che esso risponde di tutti gli impegni della Banca non coperti dai mezzi propri.

Va inoltre valutato il fatto che la vigilanza da parte di una Commissione federale che già sorveglia in Svizzera oltre 400 istituti e che possiede le risorse umane e finanziarie per eseguire tale delicato compito sia nell'interesse non solo della Banca dello Stato, ma anche nell'interesse del Cantone. Il trasferimento volontario della vigilanza alla CFB è stato tra l'altro espressamente raccomandato ai Cantoni dal Consiglio Federale, dalla Commissione federale dei cartelli e dalla Commissione di esperti istituita dal Dipartimento federale delle finanze (cfr. rapporto complementare del DFF del luglio 1993 all'indirizzo della Commissione dell'economia e dei canoni del Consiglio degli Stati, a proposito del messaggio del 24 febbraio 1993 sul programma di rilancio dell'economia dopo il rifiuto del trattato sullo SEE. Revisione della legge federale su le banche e le casse di risparmio, FF 1994 I 73 segg.).

La presente revisione di legge dettata dalle modifiche della LFB dà inoltre lo spunto per proporre, in relazione all'attività bancaria, una modifica dell'art. 14, che regola gli investimenti in operazioni di borsa e l'assunzione di partecipazioni industriali. Questo articolo di legge non è più attuale, considerata l'evoluzione dell'attività bancaria in generale e delle operazioni di collocamento di capitali in particolare. Si giustifica pertanto una revisione adeguata alle condizioni quadro economiche e finanziarie e agli strumenti finanziari attualmente vigenti.

Vengono infine proposte alcune modifiche, che precisano e completano situazioni giuridiche già predefinite, portando maggiore chiarezza e sicurezza giuridica (cfr. art. 10 sulla competenza a emanare i regolamenti di applicazione, art. 11 sul segreto bancario; art. 30, 31 e 38 sulla Commissione del Consiglio e sull'Ispettorato, già attualmente definiti a livello di Regolamento d'esercizio) oppure altre, di tipo sostanziale o formale, che vengono introdotte a completazione delle succitate modifiche della LFB (cfr. art. 15, 18, 24, 32, 34, 35, 41) oppure indipendentemente (cfr. nuova numerazione di capoversi e art. 13).

II. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Art. 10

I regolamenti di applicazione della LBdS sono regolarmente emanati dal Consiglio di amministrazione della Banca.

L'attuale regolamento per la Commissione di revisione della Banca dello Stato del 1. febbraio 1916, che non poggia comunque validamente sull'art. 10 della legge, è stato eccezionalmente emanato dal Consiglio di Stato, poichè quest'ultima Autorità, per indipendenza di giudizio e di interessi, era ritenuta essere maggiormente adatta a stabilire nei dettagli i compiti e le norme organizzative della Commissione (cfr. testo di introduzione al regolamento, Raccolta delle Leggi cantonali, vol 11, no. 11.2.1.2).

La presente proposta di modifica intende ora conferire al Consiglio di Stato la base legale necessaria per emanare, a titolo eccezionale e per i succitati motivi, il regolamento concernente la nuova Commissione di vigilanza.

Art. 11

Questa norma sul segreto bancario viene maggiormente precisata e ampliata, nel senso che, al pari della situazione vigente nel diritto privato nei confronti del lavoratore nell'ambito del segreto professionale, nel diritto penale e nel diritto pubblico, la durata dell'obbligo al mantenimento del segreto viene estesa al periodo successivo alla cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione (cfr. art. 321a CO, artt. 320 e 321 CPS e art. 29 LORD).

L'obbligo di serbare il segreto sugli affari della Banca viene esteso ai membri della Commissione di vigilanza granconsigliare, anch'essi confrontati, nell'espletamento dei loro compiti, con tale problematica.

Il cpv. 2 è un esplicito rinvio alle normative sul segreto bancario e sulla relativa violazione di cui alla legge federale.

Art. 13

La seconda frase dell'art. 13, che indica la Banca dello Stato quale cassa di deposito per i versamenti minimi del capitale della società anonima ai sensi dell'art. 633 cpv. 3 CO, va stralciata, poichè, con la modifica dell'art. 633 CO in vigore dal 1.7.1992, i versamenti non devono più essere fatti presso la cassa di deposito designata dal Cantone, bensì presso un istituto soggetto alla legge federale su le banche e le casse di risparmio. Viene in altre parole a cadere la base legale (art. 633 cpv. 3 CO) che giustificava la seconda frase dell'art. 13.

Art. 14

In tempi recenti le possibilità di investimento si sono notevolmente ampliate, grazie alla globalizzazione dei mercati, ai progressi dell'informatica e delle telecomunicazioni, all'introduzione di nuovi prodotti finanziari. E' quindi anacronistico che la Banca dello Stato non possa diversificare i propri investimenti in titoli, inglobando anche le azioni oppure i fondi di investimento azionari nel ventaglio, oggi costituito praticamente solo da titoli a reddito fisso.

Va sottolineato il fatto che anche la legislazione del secondo pilastro prevede la possibilità per le casse pensioni di investire in titoli azionari sino a metà del proprio patrimonio e che persino il Fondo di compensazione dell'AVS si è aperto all'investimento azionario dal 1. gennaio 1997.

E' pertanto necessaria una formulazione di legge che permetta di agire tempestivamente e in modo flessibile come richiede oggi l'attività di investimento.

Secondo l'art. 14 sono vietate le speculazioni di borsa tanto per conto proprio quanto per conto del personale.

Per quanto concerne il personale il divieto di speculare è un principio indiscusso. La Banca dello Stato ha diramato da tempo le necessarie disposizioni.

Applicato invece alla Banca e alla sua attività il termine "speculazione" è più difficile da definire. Nel campo dell'investimento in titoli la gestione attiva dei portafogli allo scopo di generare utili rientra nella norma. Semmai occorre specificare nell'ambito di una ben definita strategia di investimento quali rischi si vogliono o si possono ragionevolmente assumere. Si ritiene che una simile limitazione possa essere meglio decretata a livello di regolamento, stralciando invece dalla Legge d'istituzione un divieto di incerta interpretazione. A titolo abbondanziale e a supporto della tesi di incerta interpretazione del termine "speculazione" ora descritta, che giustifica pertanto l'applicazione estensiva di questa norma già oggi adottata, valga quanto affermato dall'on. Consigliere di Stato C. Generali sin dagli inizi delle discussioni granconsigliari sulla nuova legge d'istituzione della Banca dello Stato del 1988: *"... E' quindi una banca che funziona bene, ma ha certo bisogno di condizioni quadro ampliate che permettano di partecipare all'attività internazionale in misura maggiore, non certo alla ricerca di rischio o di speculazioni, ma semplicemente per la diversificazione degli investimenti per i clienti e anche per se stessa..."*. (cfr. Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1988, vol. 4, pag.1817).

L'art. 14 vieta infine l'assunzione di partecipazioni industriali. Una grande prudenza è indubbiamente indicata in questo tipo di attività. La Banca dello Stato può finanziare attraverso il credito le industrie, ma non deve partecipare in proprio al rischio imprenditoriale. Un'eccezione è quella fatta per le operazioni di VentureNet, denominazione data ad una forma di finanziamento di capitale a rischio destinata a incentivare l'avvio di nuove aziende o di attività innovative promosse da giovani imprenditori ticinesi. Tale finanziamento può essere effettuato tramite un credito oppure tramite una partecipazione al capitale della società per importo e periodi limitati.

L'iniziativa della Banca dello Stato comprende anche il sostegno e l'accompagnamento dei progetti presentati tramite il ricorso a istituzioni quali il Centro CIM della Svizzera Italiana, l'Università di San Gallo nonché il Politecnico federale di Zurigo.

Può però succedere che si presentino dei casi ove un intervento della Banca rientri nell'interesse dell'economia ticinese. Per tale motivo viene proposto di lasciare cadere il divieto, lasciando alla competenza degli organi della Banca ogni decisione in materia.

Anche per altre banche cantonali è ammessa la partecipazione a imprese pubbliche o private, per talune a condizione che ciò sia nell'interesse della banca oppure dell'economia del rispettivo Cantone (ad esempio San Gallo, Lucerna, Friburgo e Zurigo), per altre invece senza condizione alcuna (ad esempio Vaud e Ginevra).

Art. 15

L'attuale formulazione dell'art. 15 riprende, quali destinatari del divieto di accordare crediti senza garanzie, i membri degli organi della Banca di cui all'art. 18.

La nuova formulazione si rifà pure agli organi proposti con il presente progetto di revisione, di cui all'art. 18. I membri della Commissione del Consiglio non sono menzionati, poichè essi sono necessariamente membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 18

Per quanto attiene agli organi della Banca si propone, rispetto alla situazione vigente, da un lato l'immissione della Commissione del Consiglio e dall'altro lo stralcio della Commissione di revisione (ora Commissione di vigilanza). Va precisato che la Commissione del Consiglio è un gremio già oggi esistente e validamente funzionante sulla base di normative fissate nel regolamento d'esercizio, cui però manca la qualità di organo della Banca. Visto l'importante ruolo e le derivate responsabilità nella gestione degli affari della Banca (cfr. i nuovi artt. 30 e 31), si ritiene opportuno e giustificato il suo inserimento tra gli organi della Banca.

L'attuale Commissione di revisione granconsigliare va viceversa tolta dal novero degli organi della Banca, poichè, a seguito della modifica della LFB concernente l'introduzione obbligatoria dell'ufficio di revisione esterno, scopo di tale Commissione è ora esclusivamente quello dell'esercizio di una vigilanza ai fini del controllo esercitato dal Consiglio di Stato, per cui non si tratta di un organo della Banca.

Per completezza si rileva che, sulla base di una decisione del Tribunale Federale (DTF 117 II 315), l'ufficio di revisione ai sensi della LFB non è un organo della Banca.

Art. 22

Il presente articolo, che regola la tematica relativa alle indennità, viene abrogato unitamente al vigente art. 37, che regola la medesima tematica e che è in gran parte un doppione, fondendosi nel nuovo art. 41, che tiene conto dei contenuti di cui ai due articoli precedenti.

Art. 24

Da un lato (cpv. 2 lett. a)) viene semplicemente sostituito "capo-revisore" con "capo-ispettore" a seguito della modifica della denominazione dell'ufficio di revisione interno alla Banca in Ispettorato, modifica proposta allo scopo di non creare confusione di denominazione con il nuovo Ufficio di revisione (esterno) di cui alla Legge federale.

Dall'altro (cpv. 3) viene fissato chiaramente nella legge che le competenze del Consiglio di amministrazione vengono precisate a livello di regolamento d'esercizio.

Art. 30

Come già accennato al commento all'art. 18, viene qui ripresa e riformulata la norma relativa alla costituzione della Commissione di cui all'art. 11 del regolamento d'esercizio.

Art. 31

Vengono qui riprese le competenze e i compiti di vigilanza generali della Commissione di cui agli artt. 12 e 14 del regolamento d'esercizio, mentre vengono escluse a livello di legge le competenze particolari ivi fissate, che, per loro natura, vanno correttamente definite a livello di regolamento.

Art. 34

L'attuale Commissione di revisione del Gran Consiglio viene sostituita da una Commissione di vigilanza del Gran Consiglio, la cui composizione rimane immutata rispetto alla Commissione precedente. Nuova è viceversa l'aggiunta dell'applicazione dei motivi di incompatibilità già ora validi per l'elezione del Consiglio di amministrazione, dettata da esigenze di indipendenza e separazione dei poteri legate all'importante e delicato ruolo della Banca nei confronti dell'economia e di tutto il Cantone.

Il cambio da Commissione di revisione a Commissione di vigilanza è essenzialmente dovuto alle conseguenze dell'introduzione dell'ufficio di revisione esterno ed estraneo alla Banca imposto dalla LFB e del trasferimento totale della vigilanza alla CFB proposto nella presente revisione di legge, che comportano modifiche sostanziali delle competenze della Commissione (cfr. commento all'art. 35).

Art. 35

L'attuale Commissione di revisione parlamentare, che, come già si deduce dalla denominazione, ha sinora svolto anche i compiti di un ufficio di revisione esterno, riceve la nuova denominazione e funzione di Commissione di vigilanza parlamentare.

Alla nuova Commissione di vigilanza competerà pertanto l'esame del rapporto di gestione e del conto annuale della Banca e la presentazione del rapporto annuale al Gran Consiglio per il tramite del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di Stato. La Commissione di vigilanza è l'anello di congiunzione tra gli organi della Banca e il Gran Consiglio: in questo ruolo e onde potersi fare un giudizio preciso sull'ineccepibile conduzione degli affari della Banca, essa può esigere in ogni tempo dagli organi della Banca le spiegazioni e i documenti che le occorrono.

Art. 36

Vista la facoltà dei Cantoni di sottoporre o meno le proprie banche cantonali alla vigilanza totale della CFB, il relativo assoggettamento deve pertanto essere fissato nella legge cantonale.

Art. 37

Il presente articolo fissa la situazione giuridica dell'Ufficio di revisione esterno, adeguandosi così alle norme imperative della legge federale, alla quale esso rinvia esplicitamente (cfr. art. 18 segg. LFB).

Con l'istituzione dell'Ufficio di revisione e la fissazione, nella legge, dell'Ispettorato (cfr. commento al nuovo art. 38) è superfluo mantenere in vigore l'attuale art. 34, che permette

al Consiglio di Stato di sottoporre in ogni tempo la gestione della Banca all'ispezione e verifica di una società o ufficio di revisione. Quest'ultimo articolo viene pertanto abrogato.

Per quanto attiene all'organo o all'Autorità di nomina dell'Ufficio di revisione, vi è tra i diversi Cantoni una situazione differenziata a seconda della struttura organizzativa della banca e dell'Autorità competente alla nomina dei relativi organi.

Si passa da una nomina da parte del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di amministrazione o direttamente, (Basilea-Città e Sciaffusa) a quella da parte del Consiglio di amministrazione, con ratifica del Gran Consiglio (Lucerna e Svitto) o senza la relativa ratifica (Friburgo).

Tenuto conto della situazione specifica della Banca dello Stato, ove vige una separazione dei poteri in relazione all'Autorità di nomina degli organi della Banca - il Consiglio di Stato nomina i membri del Consiglio di amministrazione, mentre il Gran Consiglio nomina i membri dell'attuale Commissione di revisione - e tenuto altresì conto del fatto che comunque la sicurezza di avere scelto l'ufficio di revisione affidabile è già ampiamente data dall'art. 39 dell'Ordinanza federale alla LFB, che richiede alla banca l'obbligo dell'approvazione della CFB prima di designare inizialmente un ufficio di revisione o di far capo ad un nuovo ufficio di revisione, si ritiene che la nomina dell'Ufficio di revisione da parte del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di amministrazione, sia da un lato ampiamente sufficiente e dall'altro una garanzia minima indispensabile.

Per quanto concerne le competenze affidate all'Ufficio di revisione è certamente opportuno l'espresso rinvio alle normative della legge federale.

Art. 38

Innanzitutto si ritiene che l'attuale denominazione di ufficio di revisione (interno) di cui all'art. 21 del regolamento d'esercizio, crei, con l'avvento del nuovo Ufficio di revisione (esterno) imposto dalla legge federale, inutili confusioni, per cui è opportuna la modifica in "Ispettorato", termine peraltro già in uso in ambito bancario e specificatamente presso banche cantonali per definire uffici di revisione interni alla banca.

L'Ispettorato, la cui conduzione è affidata ad un capo-ispettore, mantiene l'attuale veste di ufficio di revisione interno alla Banca e dipendente dal Consiglio di amministrazione. L'introduzione dell'Ispettorato in una norma di legge (attualmente l'Ispettorato figura esclusivamente all' art. 21 del Regolamento d'esercizio) permette una chiara e immediata visione di questo importante tassello della struttura organizzativa della Banca. Organizzazione, funzioni e competenze dell'Ispettorato vengono comunque delegate a livello di regolamento.

III. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE 1996-1999 E RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

Gli argomenti di cui al presente disegno di legge non sono trattati nelle linee direttive 1996-1999; l'esigenza, alla base del presente messaggio, di modificare la Legge sulla Banca dello Stato è dettata essenzialmente dall'obbligo di adeguamento delle normative cantonali in materia alle modifiche del 18 marzo 1994 della Legge federale su le banche e le casse di risparmio, entrate in vigore il 1. febbraio 1995.

La presente modifica di legge non comporta, per lo Stato e per i Comuni, alcuna conseguenza né di natura finanziaria né a livello di personale.

Vogliate gradire, onorevole signora Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri,
l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sulla Banca dello Stato del Cantone del Ticino del 25 ottobre 1988; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 19 maggio 1998 no. 4748 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988 è così modificata:

A.

Titolo I, II, III, IV, V viene sostituito con Capitolo I, II, III, IV, V

B.

Viene inserita la numerazione dei capoversi

C.

Art. 10

¹Il Consiglio di amministrazione emana i regolamenti di applicazione della presente legge, ad eccezione del regolamento concernente la Commissione di vigilanza, di competenza del Consiglio di Stato.

²Il regolamento d'esercizio diventa esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Art. 11

¹I membri degli organi della Banca, i suoi funzionari ed impiegati e i membri della Commissione di vigilanza hanno l'obbligo di serbare il segreto più assoluto sugli affari della Banca. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

²In caso di violazioni restano riservate le disposizioni della legge federale su le banche e le casse di risparmio.

Art. 13

La Banca è l'istituto autorizzato ed obbligato a ricevere i depositi delle autorità esecutive, amministrative e giudiziarie.

Art. 14

Altre operazioni bancarie

¹La Banca è autorizzata a sottoscrivere e ad acquistare in proprio azioni svizzere od estere. Le azioni estere vanno computate nella percentuale fissata per i crediti all'estero.

²La Banca può assumere partecipazioni ad imprese private, se ritenute di interesse per l'economia cantonale o per la Banca stessa; la relativa decisione deve essere adottata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 15

E' vietato alla Banca accordare crediti senza garanzie ai membri del proprio Consiglio di amministrazione e della Direzione.

Art. 18

Gli organi della Banca sono:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) la Commissione del Consiglio;
- c) la Direzione.

Art. 22

Abrogato.

Art. 24 cpv. 2 lett. a) e lett. k) e cpv. 3)

²In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- a) nomina, sospende, revoca i membri della Direzione della Banca, nonché i direttori delle succursali, i direttori aggiunti, i vicedirettori, i gerenti delle agenzie, i funzionari con diritto di firma e gli agenti corrispondenti nonché il capo-ispettore. Ne stabilisce le retribuzioni;

.....

- k) diventa lett. l).

³Il regolamento d'esercizio precisa le competenze del Consiglio di amministrazione.

B. Commissione del Consiglio

Art. 30

Costituzione e composizione

¹Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno la Commissione, composta di cinque membri che stanno in carica 3 anni e che sono rieleggibili.

²La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; vi fanno parte anche il vice-presidente e il segretario.

Art. 31

Competenze

¹Sono di competenza della Commissione gli oggetti che le sono delegati dai regolamenti o dal Consiglio di amministrazione.

²La Commissione preavvisa tutti gli oggetti che vengono sottoposti alle deliberazioni del Consiglio.

C. Direzione

Art. 32

Il testo corrisponde a quello dell'art. 30.

D. Vigilanza e revisione

Art. 33

Autorità di vigilanza

Il testo corrisponde a quello dell'art. 31.

Art. 34

Commissione di vigilanza: a) composizione

¹Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sulla Banca tramite la Commissione di vigilanza, composta di tre membri e tre supplenti, nominati dal Gran Consiglio per un periodo di tre anni.

²La Commissione si rinnova di un terzo ogni anno, i suoi membri e supplenti sono rieleggibili e possono rimanere in carica fino al compimento del 70esimo anno di età.

³Ai membri della Commissione si applicano i motivi di incompatibilità di cui all'art. 20.

Art. 35

b) competenze

¹La Commissione di vigilanza:

- a) vigila sulla corretta applicazione delle norme di legge e di regolamento cantonali;
- b) esamina il rapporto di gestione e il conto annuale;
- c) presenta entro il 15 marzo il rapporto annuale al Gran Consiglio, tramite il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di Stato.

²La Commissione può esigere in ogni tempo dagli organi della Banca le spiegazioni e i documenti che le occorrono per l'esecuzione dei compiti di cui al cpv. 1.

³Il regolamento precisa le competenze della Commissione di vigilanza.

Art. 36

Vigilanza secondo il diritto federale

La Banca è sottoposta alla vigilanza totale della Commissione federale delle banche, conformemente ai disposti dell'art. 3a cpv. 2 della legge su le banche e le casse di risparmio.

Art. 37

Revisione.

a) Ufficio di revisione

¹La Banca dispone di un Ufficio di revisione esterno ai sensi della legge federale su le banche e le casse di risparmio.

²Il Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di amministrazione, nomina, quale Ufficio di revisione, una società di revisione riconosciuta dalla Commissione federale delle banche.

³Le competenze dell'Ufficio di revisione sono stabilite dalla legge federale su le banche e le casse di risparmio.

Art. 38

b) Ispettorato

¹L'Ispettorato è un ufficio di revisione interno alla Banca e indipendente dalla Direzione. Esso dipende direttamente dal Consiglio di amministrazione.

²L'Ispettorato è condotto da un capo-ispettore.

³Organizzazione, funzioni e competenze dell'Ispettorato sono stabilite dal regolamento.

Art. 39

Il testo corrisponde a quello dell'art. 35.

Art. 40

Il testo corrisponde a quello dell'art. 36.

Art. 41

Il Consiglio di Stato fissa le indennità del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione, della Commissione del Consiglio e della Commissione di vigilanza.

Art. 42

Il testo corrisponde a quello dell'art. 38.

Art. 43

Il testo corrisponde a quello dell'art. 39.

Art. 44

Il testo corrisponde a quello dell'art. 40.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

